



# Comune di Vimodrone

(Provincia di Milano)

c.a.p. 20090

Cod. Fisc. 07430220157

Partita Iva 00858950967

**ORIGINALE**

**Registro Interno n. 13**

**Registro Generale n. 109**

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA  
CONTRATTI E AFFARI LEGALI**

**Assunta nel giorno 02-03-2011**

**OGGETTO: INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.588,00 IN FAVORE DELLO  
STUDIO LEGALE PUCCI - AVV. FORTE PER ATTIVAZIONE  
PROCEDIMENTO ESECUTIVO PRESSO TRIBUNALE DI MONZA**

Premesso che tra il Comune e la società Bike s.r.l., soggetto attuatore del piano di recupero in corso di realizzazione denominato PDR1, sta nascendo un contenzioso circa il pagamento degli oneri di urbanizzazione. Infatti, come previsto dalla legge, è stato accordato all'attuatore del piano una rateizzazione per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, di cui, la prima rata scadente alla data del rilascio del PDC, la seconda rata scadente il 05/09/2010 e la terza rata scadente il 05/03/2011. A garanzia del pagamento, la società Bike s.r.l. ha prodotto al Comune una garanzia fideiussoria emessa dalla società Fidimpresa s.c.p.a. Alla scadenza della seconda rata, la società Bike s.r.l. non ha corrisposto la somma dovuta e il Comune ha quindi attivato una serie di solleciti, tutti infruttuosi, sia nei confronti della società Bike sia nei confronti del Fideiussore, come da documentazione agli atti. Si è altresì segnalato alla Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza, il comportamento scorretto e inadempiente del Fideiussore, come da documentazione agli atti.

Dato atto come, per valutare quale sia il procedimento migliore da attivare e comprendere l'onere economico dello stesso, si è avviata una consultazione tra n. 3 studi legali tra quelli con cui il Comune ha già proficuamente lavorato, come da documentazione agli atti, con la finalità di richiedere a questi professionisti di formulare una proposta operativa, contenente il tipo/i di procedimento/i giudiziario/i che si ritiene/engono più idoneo/i per il raggiungimento dell'obiettivo e la quantificazione economica dello/gli stesso/i per lo svolgimento di tutta l'attività fino al termine della medesima.

Accertato come si è formulato un invito, inviato contestualmente a tutti e tre gli studi legali individuati, stabilendo, quale termine ultimo per la ricezione delle proposte, la data del 07/02/2011, e fissando, quale criterio di valutazione, la proposta economicamente più vantaggiosa, sotto l'aspetto della funzionalità, efficacia ed economicità. La scelta di attivare questa procedura comparativa, per l'individuazione dello studio legale, nasce dal fatto che, da una parte, operando in tal modo, si rispettano e si coniugano i principi di trasparenza, proporzionalità concorrenza ed economicità, temperati con l'esigenza di efficienza e celerità. Dall'altra, per tipologia e importo presunto, l'incarico di che trattasi può essere affidato ricorrendo al regolamento comunale delle procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 7 del 12/02/2009.

Rilevato come entro il termine del 07/02/2011 assegnato dal Settore Contratti e Affari legali per la formulazione delle suddette proposte, ne sono arrivate due, da parte dello studio legale BVS – Avv. Bosco e da parte dello studio legale Pucci – Avv. Forte, agli atti. Le proposte pervenute sono state valutate e come emerge dal verbale di valutazione, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, si ritiene che la proposta migliore, sotto il profilo della funzionalità, efficienza ed economicità sia quella formulata dallo studio legale Pucci – Avv. Forte.

Verificato come lo Studio legale Pucci Avv. Forte indica un dettagliato percorso, delineando varie “strade”, accordando il medesimo Avvocato la preferenza a quella che riassuntivamente si riporta sotto:

- occorre aspettare 240 giorni dalla scadenza della rata inevasa per poter procedere ad effettuare la riscossione coattiva. Nel *medio tempore* si applicano le sanzioni progressive di cui al comma 2 dell’articolo 42 del D.P.R. n. 380/2001.
- Decorsi i 240 giorni dalla scadenza della rata inevasa, occorre emettere una ordinanza ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910;
- Nel caso in cui ci fosse una opposizione all’ordinanza ingiunzione, si aprirebbe un procedimento giudiziario davanti al Tar Lombardia.
- Nel caso di non opposizione all’ordinanza ingiunzione decorsi trenta giorni dalla sua notifica oppure dopo la sentenza favorevole per il Comune da parte del Tar, si apre un procedimento esecutivo davanti al Tribunale di Monza con pignoramento immobiliare.

Preso atto come la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 30 del 23/02/2011:

- ha approvato il *modus operandi* indicato nella proposta formulata dallo studio legale Pucci – Avvocato Forte, agli atti, sopra illustrata autorizzando in particolare l’attivazione del procedimento esecutivo con l’emissione dell’ordinanza ingiunzione e con la successiva proposizione del procedimento esecutivo davanti al Tribunale di Monza per il pignoramento immobiliare, rinviando ad un successivo atto l’approvazione della costituzione in giudizio del Comune davanti al Tar, essendo questa fase eventuale, dipendendo dall’opposizione delle parti all’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune;
- ha demandare al Settore Contratti e Affari Legali l’assunzione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione a quanto deciso nell’ambito del suddetto atto, compresa l’assunzione del necessario impegno di spesa

Dato atto come lo studio legale Pucci ha quantificato il costo della sua attività, come emerge dalla proposta formulata in data 04/02/2011 e dalla successiva integrazione richiesta dal Settore Contratti e Affari legali pervenuta in data 21/02/2011 nel modo seguente, dando atto che detta quantificazione ha carattere indicativo e approssimativo, essendo *ex ante* impossibile prevedere un puntuale e preciso importo complessivo delle spese di difesa, dipendendo queste da fattori in gran parte estranei alla disponibilità della parte resistente (quali a titolo esemplificativo, la durata del processo)

- euro 6.000,00/7.000,00 oltre oneri accessori (di cui euro 3.500,00 oltre oneri accessori per il primo fondo spese) per l’eventuale incarico di patrocinio legale in caso di opposizione dell’ordinanza ingiunzione davanti al Tar;
- euro 6.200,00 oltre oneri accessori per il procedimento esecutivo compresa l’attività di supporto preliminare per la corretta impostazione dell’ordinanza ingiunzione.

Rilevato come si reputi che nei confronti dello studio legale Avv. Pucci – Avv. Forte non sussistano le condizioni ostative la stipula di un contratto pubblico risultanti dal Casellario dell’Autorità dei contratti pubblici.

Ritenuto quindi di procedere ad assumere il presente atto, onde conferire l’incarico allo studio legale Avv. Pucci e Avv. Forte di rappresentare e difendere il Comune, limitatamente al procedimento esecutivo davanti al Tribunale di Monza, compresa l’attività di supporto preliminare per la corretta impostazione dell’ordinanza ingiunzione (rinviando ad un successivo atto, in quanto fase eventuale e non certa, il conferimento dell’incarico di patrocinio legale davanti al Tar Lombardia) e perfezionare l’obbligazione giuridica assunta con l’Avvocato per l’espletamento dell’incarico de quo, dando atto che:

- Come evidenziato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 37/2008, l’incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale viene ricompreso nell’ambito degli appalti di servizi di cui all’allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006 e quindi costituisce, ai sensi dell’articolo 20 del suddetto decreto, uno dei contratti d’appalto di servizi cosiddetti “esclusi” assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici, richiamate dal predetto articolo 20;
- Detto servizio, per tipologia ed importo, rientra tra quelli per i quali sia possibile attivare una procedura in economia secondo il regolamento comunale vigente per le spese in economia. Nella fattispecie concreta ricorre il presupposto previsto nel succitato regolamento per conferire direttamente l’incarico, quale l’entità dell’importo.
  - Detto incarico non rientra nelle limitazioni ai conferimenti di incarichi di consulenze esterne (previsti dal legislatore cfr. art. 1 comma 42 della Legge n. 311/2004, successivamente innovato con la legge n. 266/2005 e da ultimo, gli artt. 27, 32 e 34 del D.L. n. 223/2006), e da orientamenti giurisprudenziali, per tutte “le linee guida per l’attuazione dell’articolo 1 comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli enti locali” approvate con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 4/AUT/2006 del 17/02/2006) atteso che trattasi di un incarico previsto per legge, non avendo al proprio interno il Comune istituito l’Avvocatura, e nemmeno, rientra nella tipologia di atti di cui al comma 173 della legge n. 266/2005, da dover inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
  - detto incarico, afferente ad un procedimento giudiziario, non soggiace ai limiti ed alla regolamentazione degli incarichi di collaborazione autonoma di cui al regolamento comunale vigente in materia;

Dato atto come l’incarico di cui trattasi sarà regolamentato dal contratto di patrocinio redatto in forma di scrittura privata la cui bozza allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, il quale, al fine di rispondere ai requisiti di trasparenza, sarà pubblicato sul sito dell’Ente unitamente alla presente determinazione;

Rilevato come il presente atto assuma anche il valore di determinazione a contrattare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che tutti gli elementi ivi richiesti sono tutti illustrati sopra;

Dato atto come, pur sussistendo l’esercizio provvisorio, non essendo ancora approvato il bilancio 2011, non sia possibile assumere una spesa rientrante nei dodicesimi, atteso che l’obbligazione giuridica derivante dal presente atto è per sua natura indivisibile;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 831/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30/12/2010 con il quale si è provveduto a nominare i responsabili dei servizi e dei settori per l'anno 2011;

### **DETERMINA**

1. Di approvare la valutazione delle proposte formulate dagli Avvocati invitati per l'affidamento dell'incarico di che trattasi che, allegato al presente atto, sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di conferire all' Avv. Pucci e Avv. Forte dello studio legale Pucci con sede in Milano via F.lli Bronzetti 3, eleggendo ivi domicilio, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune innanzi al Tribunale di Monza per l'attivazione del procedimento esecutivo, compresa la preliminare attività di supporto nella redazione dell'ingiunzione, nei confronti della società Bike s.r.l. e del Fideiussore, la società Fidimpresa s.c.p.a. per il recupero degli oneri di urbanizzazione non versati derivanti dal piano di recupero PDR1, conferendo agli stessi anche disgiuntamente ogni più ampia facoltà di dire, eccepire, dedurre tutto quanto riterrà opportuno per la migliore difesa del Comune;
3. Di impegnare la somma complessiva di euro 7.588,00 comprensiva di oneri accessori, a dedursi ritenuta d'acconto 20% per l'espletamento dell'incarico di cui al punto 1, dando atto che detta quantificazione ha carattere indicativo e approssimativo, essendo *ex ante* impossibile prevedere un puntuale e preciso importo complessivo delle spese, dipendendo queste da fattori in gran parte estranei alla disponibilità della parte, (quali a titolo esemplificativo, numero di notifiche necessarie, la durata del procedimento processo);
4. Di imputare la somma complessiva di €. 7.588,00 di cui al precedente punto 1 al capitolo n 124/02 “ *Spese per liti patrocinio legale*” – Intervento 1010203 - Cod. SIOPE 1331 dell'approvando Bilancio 2011, dando atto come detta spesa per sua natura non sia frazionabile, essendo relativa ad una obbligazione giuridica unitaria ed indivisibile, e pertanto non possa soggiacere ai limiti di spesa imposti dall'esercizio provvisorio;
5. Di dare atto che l'incarico di cui al punto 1 sarà regolamentato dal contratto di patrocinio redatto in forma di scrittura privata che allegato al presente atto, sotto la lettera B, ne forma parte integrante e sostanziale.
6. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria a provvedere alla liquidazione dell' importo dovuto di cui ai precedenti punti del dispositivo mediante mandato di pagamento in favore dell'Avvocato Pucci e /o Avv. Forte del foro di Milano con studio in via F.lli Bronzetti alla presentazione delle fatture regolarmente vistate dal Settore Contratti e Affari legali con le modalità di pagamento che verranno ivi indicate, osservando le disposizioni contenute nella Legge 136/2010. A tal fine il numero di CIG da inserire nel bonifico è il seguente : 1288922414

IL RESPONSABILE  
Gregorini Chiara

**VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000  
capitolo n 124/02 - Impegno n. 253/11 Euro 7.588,00

Vimodrone, lì 02-03-2011

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
PICCO PAOLA*

La presente copia è conforma all'originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione.

Vimodrone, lì \_\_\_\_\_

*IL RESPONSABILE SERVIZIO SETTORE*

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale

a partire dal giorno 14-03-2011 per 15 giorni consecutivi.

Vimodrone, lì 14-03-2011

*L'IMPIEGATO DELEGATO*